

**CONVENZIONE PER LA DERIVAZIONE DALLA CONDOTTA CONSORZIALE
IN COMUNE DI AVIANO DI 2,0 LITRI/SECONDO D'ACQUA PER USO
AZIENDALE E PER USO ANTINCENDIO DA UTILIZZARSI IN CASO DI
EMERGENZA ALLA DITTA BIASUTTI FEDERICO.**

Addì , presso la sede del Consorzio di Bonifica Cellina
Meduna,

TRA

il Sig. **Federico BIASUTTI** residente ad Aviano, in Via Biasutti n. 3, in qualità di
proprietario dei terreni siti nel Comune di Aviano sez. A di seguito denominato
richiedente

E

il Sig. **Ezio CESARATTO** nato a Spilimbergo (PN) il 25 febbraio 1951 e
domiciliato per gli scopi della presente c/o la sede del Consorzio di Bonifica
Cellina Meduna sita in via Matteotti 12 a Pordenone, in qualità di Presidente e
legale rappresentante del **CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA**
(C.F.80003530930) di seguito denominato "Consorzio", all'uopo autorizzato con
delibera della Deputazione Amministrativa n. 848 del 23 agosto 2016

Premesso che il Consorzio "Cellina Meduna" con nulla osta prot. n.
del ha autorizzato i lavori per la realizzazione di un
allacciamento alla condotta consortile dell'impianto irriguo a servizio della zona
G - "CASA MARCHI", per la derivazione continua d'una quantità d'acqua di 2,0

litri/secondo per uso aziendale a servizio dei fondi distinti al Catasto del Comune di Aviano Sez. A, al Foglio 41 mappali 200-202 e per uso antincendio. Il punto di derivazione, ricadente nel Foglio 41 mappale 213, sarà lo stesso sia per l'uso antincendio che per derivazione per uso aziendale e su questo sarà installata, a cura e spese del richiedente, idonea apparecchiatura certificata (saracinesca e limitatore di portata tarato per la derivazione assentita di 2 l/s) oltre alle opere di competenza privata (condotta, idranti ecc).

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Il Consorzio Cellina-Meduna autorizza la derivazione continua di 2 l/s dalla condotta consortile a servizio della zona G – “Casa Marchi” per uso aziendale ed uso antincendio. Il punto di derivazione dovrà essere munito di valvola di intercettazione che, in caso di necessità, potrà essere in ogni momento manovrata anche dal personale consorziale.

Qualora cause di forza maggiore, asciutte ordinarie o straordinarie, lavori di manutenzione, periodi di siccità, fuori servizio dell'impianto, dovessero richiedere la sospensione o la riduzione dell'erogazione della portata idrica, il Consorzio viene fin d'ora sollevato da ogni obbligo e da ogni responsabilità per tutti i danni, nessuno escluso, che dovessero derivare al richiedente, in relazione alla mancanza d'acqua come indicato negli art. 103b e 107b del Regolamento Consorziale approvato con delibera n. 802 del 11/07/2011 del consiglio dei delegati.

A tal proposito la Ditta richiedente, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di aver valutato e/o provveduto a realizzare una idonea riserva di acqua pronta all'uso in cui non vi sia disponibilità idrica sulla rete.

Art. 2 - L'acqua fornita avrà le caratteristiche chimico-fisico dell'acqua fluente (grezza) e nessuna responsabilità potrà in alcun caso venire imputata al Consorzio concedente per quanto attiene alla sua qualità ed all'utilizzo.

Art. 3 - Qualora il Consorzio dovesse procedere alla modifica della rete irrigua, il richiedente dovrà modificare le proprie opere a sua cura e spese su semplice

richiesta e senza pretendere alcun indennizzo. I lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere realizzate dal punto di derivazione a servizio dell'utenza dovranno essere eseguiti a cura e spese del richiedente.

Nell'eventualità in cui ci siano rotture o perdite dalla valvola sezionatrice, la Ditta dovrà provvedere tempestivamente alla sostituzione o alla riparazione della stessa, diversamente i lavori saranno eseguiti dal Consorzio che provvederà all'addebito degli oneri sostenuti dagli interessati, così come stabilito nella norma del Regolamento Consorziale vigente all'art. 17 – procedure per inadempienze dei proprietari.

Art. 4 - I canoni annui per gli utilizzi classificati a norma del Regolamento Consorziale vigente sono:

- art. 107 – uso aziendale agricolo per utenti iscritti a ruolo con prelievo da condotta pluvirrigua: € 428,00 (quattrocentoventotto/00);

- art. 103 – uso antincendio da condotta pluvirrigua per n.1 idrante: € 200,00 (duecento/00);

che saranno riscossi attraverso gli ordinari ruoli di contribuenza. Gli importi di cui sopra potranno essere adeguati in funzione dell'incremento percentuale dei canoni irrigui o in seguito all'aggiornamento del tariffario.

Art. 5 - La presente convenzione ha validità di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza la Convenzione si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno salvo formale disdetta da parte di uno dei soggetti sottoscrittori da presentarsi con raccomandata A/R entro 90 giorni dalla data di scadenza. Qualora la presente dovesse decadere anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, il canone già corrisposto non potrà essere rimborsato. Nel caso in cui ci fosse una variazione nella titolarità della Ditta richiedente la convenzione decadrà con decorrenza immediata.

Art. 6 – Il concedente potrà sospendere la concessione a derivare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che il richiedente possa avanzare pretesa alcuna nei confronti del Consorzio stesso.

Ogni infrazione ai precedenti articoli darà diritto al Consorzio di chiudere immediatamente l'opera di derivazione, senza che tale provvedimento dia diritto all'abbuono od al rimborso del canone e senza pregiudizio dell'azione penale e della rifusione dei danni.

In caso di revoca, rinuncia, mancato rinnovo o pronunciata decadenza, il richiedente dovrà rimettere ogni cosa nel pristino stato, a propria cura e spesa entro un termine di 60 giorni. Qualora il richiedente risultasse inadempiente, il concedente provvederà al ripristino dell'opera addebitando i costi al richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RICHIEDENTE

Federico BIASUTTI

CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"

IL PRESIDENTE

Ezio Cesaratto